

Prot. n.138/C/2015

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 30 Aprile 2015

Oggetto: Unicità della posizione contributiva aziendale – Scadenza dei termini per l'ultimazione degli adempimenti – Istruzioni dell'INPS –

Nel confermare i termini di scadenza per il rispetto dell'obbligo della unicità della posizione contributiva, l'INPS fornisce istruzioni in merito alle fattispecie che giustificano la sussistenza di distinte posizioni aziendali ovvero richiedono interventi di adeguamento dei sistemi informativi di particolare complessità-

Con l'allegata circolare n. 65 del 2 aprile 2015, la Direzione Generale dell'INPS ha diramato indicazioni volte ad agevolare l'applicazione del principio della unicità della posizione contributiva da parte degli enti ad articolazione territoriale il cui assetto risulti fondato su criteri di autonomia organizzativa e gestionale e delle realtà aziendali la cui organizzazione dei sistemi informativi presenta oggettivi profili di complessità. Si rammenta che, in merito al principio della unicità della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro titolari di più matricole/posizioni aventi caratteristiche contributive omogenee, l'INPS ha impartito istruzioni con circolare n. 172 del 31 dicembre 2010, messaggio n. 4999 del 21 marzo 2012 e circolare n. 80 del 25 giugno 2014.

Preliminarmente, nel richiamare il messaggio n. 9675 del 15 dicembre 2014, con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per completare le attività preordinate a favorire il perfezionamento delle operazioni di unificazione della posizione contributiva aziendale, l'INPS fa presente che, sul piano operativo, gli adempimenti di competenza dell'Istituto eventualmente non ancora ultimati alla predetta data saranno effettuati nel corso dei mesi successivi.

Ciò premesso, la circolare in discorso ricorda che continua ad essere necessaria l'attribuzione di distinte posizioni aziendali nelle fattispecie di seguito indicate:

- datori di lavoro che, in relazione alla diversa tipologia di personale, sono tenuti al versamento della contribuzione secondo obblighi e misure diversi. In proposito, l'INPS rimarca che:

- rientrano nella fattispecie di cui trattasi le posizioni contributive dedicate alla gestione degli adempimenti informativi afferenti a particolari categorie di lavoratori, fra le quali le posizioni per il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori posti in esodo, ai sensi dell'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per il versamento per i lavoratori regolarizzati a seguito di emersione, per i dirigenti dipendenti da aziende del settore "terziario" che hanno mantenuto l'iscrizione all'ex INPDAI, per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale o con i quali vigono convenzioni limitate a talune forme assicurative;

- l'obbligo di utilizzo di un'unica matricola aziendale si estende anche alle situazioni in cui, ancorché una parte dei lavoratori presenti obblighi contributivi diversi rispetto a quelli prevalenti, tale differenziazione risulti rilevabile attraverso l'opportuna valorizzazione degli elementi individuali del flusso Uniemens. L'INPS ricorda che la

valorizzazione degli elementi individuali del flusso Uniemens, ricorrendone le condizioni, deve essere combinata con la caratterizzazione strutturale della matricola aziendale, con particolare riguardo all'utilizzo dei codici di autorizzazione la cui efficacia è subordinata alla ricorrenza, nella denuncia individuale, di specifiche codifiche;

- datori di lavoro che svolgono attività caratterizzate da autonomia organizzativa e gestionale con diverse finalità economiche. Il carattere autonomo delle diverse attività dipende, generalmente, dall'autonomia di organizzazione, di funzionamento e di gestione, nonché dalla diversa finalità e dal diverso tipo di rischio;

- agenzie di somministrazione di lavoro, per la distinta esposizione dei lavoratori somministrati e di quelli che presiedono al funzionamento dell'impresa.

Da ultimo, l'INPS osserva che le attività finalizzate ad agevolare l'unificazione della posizione contributiva possono comportare (soprattutto nelle imprese di grandi dimensioni) interventi di adeguamento dei sistemi informativi aziendali e dell'organizzazione interna di impatto particolarmente significativo.

Tali condizioni possono verificarsi:

- a seguito di operazioni di fusione o di acquisizione di complessi aziendali, nell'ambito delle quali i sistemi informativi dei soggetti coinvolti presentino caratteristiche strutturali che rendono estremamente onerosa l'integrazione delle procedure a supporto della gestione delle paghe e dei contributi previdenziali;

- per effetto dell'adozione di assetti organizzativi e dei sistemi informativi preordinati a favorire l'accesso ed il trattamento delle informazioni concernenti alcune categorie di dipendenti (ad esempio, i dirigenti) esclusivamente ad unità organizzative ovvero di personale specificamente individuati.

Riguardo alle suindicate fattispecie, la circolare in esame comunica che, fermo restando l'obbligo dei datori di lavoro interessati di ricercare soluzioni organizzative ed operative volte a favorire l'unificazione della posizione contributiva aziendale, la sussistenza di più matricole riferite al medesimo datore di lavoro risulta ammissibile sino a nuove disposizioni dell'INPS.

I nostri uffici restano a disposizione per ogni altro chiarimento.

Distinti saluti



ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)